

(N. 2266)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 1958)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 MARZO 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) concernente le operazioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° dicembre 1950.

Art. 3.

L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo è affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

Art. 4.

Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 è devoluto all'Amministrazione aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovrà sostenere per l'attuazione del presente Accordo.

Alla spesa di lire 950.000.000 relativa allo esercizio 1951-52 si farà fronte con la riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

p. Il *Presidente della Camera dei deputati*

TARGETTI.

ACCORDO SUPPLEMENTARE TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROFUGHI (I. R. O.) CONCERNENTE LE OPERAZIONI I. R. O. IN ITALIA NEL PERIODO SUPPLEMENTARE 1950-1951

Il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (nel testo denominata I. R. O.);

Vista la raccomandazione in data 10 novembre 1950 del Comitato Misto del Governo italiano e dell'I. R. O., istituito dall'articolo VII dell'Accordo tra il Governo italiano e l'I. R. O. del 24 ottobre 1947;

Considerato l'approssimarsi della data di conclusione delle operazioni I. R. O. e l'opportunità che ne deriva di concentrare nel periodo residuo ogni sforzo ed ogni risorsa dell'I. R. O. per la risistemazione dei profughi all'estero;

Considerata l'opportunità che a tal fine il Governo italiano contribuisca a sollevare l'I. R. O. dal carico dell'assistenza materiale dei profughi, in tal modo aderendo alle richieste fatte dall'Organizzazione predetta;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

L'I. R. O. si impegna ad intensificare al massimo grado possibile l'attività di risistemazione all'estero dei profughi che rientrano nel mandato della Missione I. R. O. in Italia alla data del 30 settembre 1950, in modo che tutti i profughi risistemabili siano effettivamente trasferiti all'estero prima della fine delle operazioni.

Il numero dei profughi risistemati durante il Periodo Supplementare non sarà inferiore alle 20.000 unità, sempre che il Governo italiano, da parte sua, si adoperi nel modo più opportuno ed efficace, cooperando con la Missione I. R. O. in Italia per individuare il numero dei rifugiati necessario al completamento della precitata cifra di 20.000 unità.

Detti profughi dovranno rientrare nel mandato dell'I. R. O. e ad essi dovranno essere offerte adeguate possibilità di risistemazione da parte delle Missioni di reclutamento.

Resta altresì stabilito che i profughi, l'onere della cui assistenza materiale sarà trasferito dall'I. R. O. al Governo italiano, in base al presente Accordo, non potranno eccedere il numero di 9.500 circa, inclusi in tale cifra

a) 3.600 rifugiati che ricevono una qualsiasi forma di assistenza fuori campo e 4.200 assistiti nei campi di Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano;

b) i « casi difficili » ospedalizzati in numero massimo di 1.000 (compresi i famigliari) che — ai fini del contributo finanziario — il Governo italiano considererà come assistiti in campo.

Nel predisporre i propri piani di risistemazione e d'imbarco, le Autorità dell'I. R. O. si varranno della collaborazione delle Autorità italiane e le terranno tempestivamente informate al riguardo, onde permetter loro di seguire il movimento generale dei profughi e di presentare eventuali suggerimenti in merito.

Art. II.

Alla data del 1° febbraio 1951, l' I. R. O. trasferirà al Governo italiano la responsabilità dell'assistenza in denaro ai profughi che a quella data ricevono tale assistenza dall' I. R. O., e cioè non più di 3.600 profughi che attualmente si trovano fuori campo.

Tale assistenza sarà corrisposta alle stesse condizioni e nelle stesse misure previste per i profughi italiani.

Dalla data della firma del presente Accordo Supplementare fino al 1° febbraio 1951, l' I. R. O. si adopererà perchè il suddetto numero di profughi assistiti fuori campo venga ridotto il più possibile.

Art. III.

Alla data del 1° febbraio 1951, l' I. R. O. concentrerà a Bagnoli i profughi in via di risistemazione all'estero che si trovano attualmente negli altri campi I. R. O., adoperandosi affinché il numero di questi sia il più elevato possibile.

Alla stessa data l' I. R. O. trasferirà al Governo italiano l'amministrazione dei quattro campi rimanenti, cioè Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano, per un massimo, di 4.200 unità complessive.

Il costo del mantenimento dei profughi in tali campi continuerà, fino al 31 marzo 1951, ad essere a carico dell' I. R. O., sulla base di una quota giornaliera *pro capite* di lire 350.

I campi predetti passeranno al Governo italiano con la relativa attrezzatura al completo inclusa quella ospedaliera, atta ad assicurare il pieno funzionamento dei campi stessi.

L' I. R. O. provvederà, inoltre, prima del passaggio di gestione, a far cessare i rapporti d'impiego e di lavoro ed a liquidare i diritti relativi al personale dipendente.

Art. IV.

Entro il 15 gennaio 1951, l' I. R. O. farà pervenire al Governo italiano due distinti elenchi nominativi dei profughi la cui assistenza verrà trasferita, sia in campo che fuori campo, al Governo italiano, in base agli articoli precedenti del presente Accordo.

Un elenco nominativo dei « casi difficili » da trasferirsi dall' I. R. O. sarà fornito dall'Organizzazione almeno 30 giorni prima della data in cui si effettuerà il suddetto trasferimento.

Art. V.

Il Governo italiano si riserva il diritto di negoziare con il costituendo Alto Commissariato Profughi dell' Organizzazione Nazioni Unite ogni forma di cooperazione capace di alleggerire l'onere derivante dal presente Accordo.

Art. VI.

Il Governo italiano si riserva di affidare, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, l'amministrazione dei campi ad esso trasferiti ad una costituenda Sezione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, che prenderà il nome di Assistenza Profughi Stranieri (A. P. S.).

Il trattamento ed il regime disciplinare dei profughi ospitati nei campi gestiti dall' A. P. S. saranno in tutto identici a quelli attualmente vigenti per i profughi italiani.

Tutte le questioni che dovessero sorgere riguardo al regime disciplinare dei profughi ed al loro trattamento saranno sottoposte ad un Comitato interministeriale, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e costituito da rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al quale potranno essere chiamati, con funzioni consultive, i rappresentanti dell' I. R. O.

Art. VII.

Fino al 30 settembre 1951 - data della cessazione delle sue attività - l' I. R. O. eserciterà a favore dei profughi, la cui assistenza, ai termini del presente Accordo, viene trasferita al Governo italiano e che saranno protetti dal Governo italiano, l'assistenza per il loro rimpatrio e risistemazione in Paesi di accoglimento.

È inteso che l' I. R. O. potrà continuare a fornire ai profughi quei servizi di documentazione, di certificazione e di assistenza legale che saranno necessari, senza che ciò comporti alcun onere per il Governo italiano.

Inoltre, l' I. R. O. potrà presentare al Governo italiano suggerimenti su ogni questione riguardante i legittimi interessi dei profughi.

Art. VIII.

Il Governo italiano gradirà ogni forma di assistenza che le Società volontarie di qualsiasi natura e confessione, debitamente riconosciute dal Governo italiano, siano in grado di dare ai profughi, senza che ciò influisca sulla misura e qualità dell'assistenza data dal Governo italiano e concederà, per giustificati motivi, ai loro rappresentanti l'accesso ai campi.

Art. IX.

A riconoscimento dell'onere cui si sottopone il Governo italiano, l' I. R. O. rinuncia al contributo dovuto dall'Italia per il periodo supplementare.

È comunque inteso che, nel provvedere all' I. R. O. i servizi e le facilitazioni di cui all'articolo III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 ed alla lettera aggiuntiva di pari data, per il periodo 1° aprile-30 settembre 1951:

1° il Governo italiano provvederà alle spese per i trasporti ferroviari e stradali per un importo non eccedente la somma di lire 50.000.000;

2° le spese per gli affitti e le riparazioni delle proprietà occupate dall' I. R. O. durante detto periodo saranno oggetto di ulteriori discussioni fra l' I. R. O. ed il Governo italiano, rimanendo inteso che il Governo italiano non è impegnato a pagare in contanti una somma superiore a lire 20.000.000.

Art. X.

Per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia per il periodo supplementare, il Governo italiano accetterà in cessione da parte dell' I. R. O. la somma di 1.100.000 dollari canadesi e quella di 1.070.428 lire sterline inglesi, entrambe al cambio in lire italiane del giorno in cui la cessione stessa verrà effettuata.

Art. XI.

La soluzione del problema riguardante i « casi difficili » ospedalizzati che rimarranno in Italia farà oggetto di speciale Accordo fra le Parti interessate.

L' I. R. O. dal canto suo si adopererà nel più efficace dei modi perchè alla fine delle sue attività in Italia il numero di detti casi sia ridotto al minimo.

Art. XII.

Il presente Accordo, che avrà effetto dal 1° dicembre 1950, entrerà definitivamente in vigore appena sia stato approvato da parte dei competenti Organi costituzionali della Repubblica italiana.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data dal Governo italiano all' I. R. O.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Roma il 14 novembre 1950, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

DOMINEDÒ.

ARTHUR N. RUCKEZ.